



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 295 del 10/03/2026

OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 - GUGIATTI FRANCO
RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IGIENICO DAL TORRENTE
"SISSONE", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO).

LICENZA N. 6/2026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE con determinazione n. 606 del 12/06/2024 (licenza n. 11/2024), è stata assentita al sig Gugiatti Franco (C.F. GGTFNC41A25G431C) la licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico dal torrente Sissone, in loc. Forbesina, nel Comune di Chiesa in Valmalenco, a servizio di varie utenze in loc. Forbesina utilizzate prevalentemente come case vacanze nel periodo estivo (la zona non è dotata di acquedotto pubblico);

VISTA la domanda pervenuta in data 23/02/2026, con la quale il sig. Gugiatti Franco ha chiesto il rinnovo della sopraccitata licenza per l'anno 2026;

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 156 ATT)	
Denominazione corpo idrico	torrente Sissone
Quota opera di presa	1.687 m s.l.m
DMV	53,4 l/s

Uso	igienico
Periodo di attingimento	annuale
Portata media annua	0,005 l/s
Portata massima istantanea derivabile	1,2 l/s
Volume annuo max. derivabile	16 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2.

ATTESO che per l'uso in parola il richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio, come da attestazione in data 18/02/2026;
- al pagamento del canone per l'annualità 2026, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia della somma di € 161,56 come da attestazione in data 04/03/2026.

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire al Sig. Franco Gugiatti (GGTFNC41A25G431C) il rilascio, per l'anno 2026, della licenza di attingimento d'acqua ad **uso igienico** dal torrente Sissone, nel Comune di Chiesa in Valmalenco, nelle quantità e nel periodo indicati in premessa. L'acqua sarà utilizzata a servizio dei fabbricati individuati catastalmente al foglio n. 11, mappali 115, 91-92, 207 e 208. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del R.r. 2/06, per uso igienico si intende esclusivamente l'uso finalizzato ai servizi igienici a servizio di abitazioni, da non confondersi con l'uso potabile, finalizzato al consumo umano per il fabbisogno delle persone.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1 si riferisce all'anno 2026 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24/03/2006 n. 2;
- 2 può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
- 3 in corrispondenza dell'opera di presa dovrà essere rilasciato, a titolo di deflusso minimo vitale (artt. 38 e segg. delle Norme di attuazione del PTUA), una portata minima di 53,4 l/s (componente idrologica). Stante la notevole differenza tra portata disponibile e portata derivata, tale rilascio è implicitamente garantito dalle modalità di prelievo. In ogni caso, qualora la portata disponibile in corrispondenza dell'opera di presa fosse inferiore al DMV, il prelievo non potrà essere attuato;
- 4 il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del sopracitato R.r.;
 - tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico del richiedente.

La presente licenza annuale di attingimento da corpo idrico superficiale è rilasciata ai soli fini del prelievo dell'acqua e non sostituisce qualsiasi altra autorizzazione eventualmente necessaria per la realizzazione delle opere connesse.

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario, al Comune interessato dall'attingimento e alla Regione Lombardia – UTR Montagna. Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente